

Capitolo XXII

DELL' ÉQUIPE SANITARIA E DEL GIORNALISMO NON SPECIALIZZATO

Art. 376. La parola (orale, scritta, visiva) deve essere usata in modo estremamente prudente in ambito sanitario. Si terrà sempre presente che essa può diventare agente aggressore psico-sociale e culturale dagli effetti non misurabili.

Art. 377. La diffusione della notizia medica, allo scopo di stimolare la consapevolezza da parte dei cittadini, deve essere effettuata eticamente e responsabilmente con un linguaggio accessibile ai cittadini in generale. I mass media hanno un ruolo fondamentale nella formazione delle percezioni e degli atteggiamenti dei cittadini, per cui è consigliabile che, nel possibile, la notizia sia trasmessa da professionisti sanitari.

Art. 378. Qualora si trattasse di giornalisti -specializzati o meno in argomenti medico-sanitari- gli stessi sono obbligati a lavorare congiuntamente con un professionista dell' équipe sanitaria esperto e idoneo in materia. Nel trattare argomenti relativi alla salute, diventano agenti nell' area della Salute.

Art. 379. I titolari e/o i dirigenti dei mezzi di comunicazione di massa, sono altresì responsabili etici e legali circa la trasmissione della conoscenza medico-sanitaria, poiché anche essi sono agenti nell' area della Salute.

Art. 380. Il ruolo del giornalista nell' area della Salute è quello di agire da intermediario tra l' informazione scientifica e i cittadini, quindi:

- a) è consigliabile ed etico si astenga dall' adesione attraverso la propria opinione a temi polemici riguardanti la Salute;
- b) deve evitare di creare false aspettative relativamente ai successi scientifici non accertati oppure a presunte procedure di guarigione di malattie gravi mancanti dell' approvazione da parte della comunità scientifica;

Art. 381. Il giornalista responsabile è obbligato a controllare:

- a) il carattere scientifico delle fonti di informazione;
- b) la categoria scientifica e accademica delle persone e dell' istituzione ove la notizia ha avuto origine;

È obbligato altresì a riferire in modo particolareggiato la fonte di informazione, a firmare la notizia (mezzi grafici), a segnalare il proprio nome completo senza pseudonimi

(trasmissioni radiofoniche) o a indicarlo nei titoli di coda del programma, insieme alle altre persone intervenute alla produzione (mezzo televisivo).

Art. 382. È grave mancanza etica la diffusione, da parte del giornalista professionale, di notizie mediche non approvate da fonte responsabile e idonea così come dare alle stesse carattere sensazionalista o di primizia.

Art. 383. È grave mancanza etica del giornalista professionale:

- a) la divulgazione della salute fisica o mentale di un soggetto;
- b) la divulgazione di ipotesi o di prove in fase sperimentale attribuendone successo terapeutico;
- c) l'attribuire risultati straordinari a terapie di carattere personale mancanti dell'approvazione delle istituzioni mediche competenti e dell'accertamento conseguente all'applicazione di rigoroso metodo scientifico.

Art. 384. È proibito, anche con la scusa di offrire informazione, indurre all'automedicazione e all'assunzione di specifici prodotti medicinali e/o di altre terapie. Nel caso di dover commentare qualche prodotto farmaceutico, esso verrà indicato con il nome generico.

Art. 385. I membri dell'équipe sanitaria e gli agenti nell'area della Salute svolgenti attività nel settore del giornalismo non scientifico sono obbligati a rispettare il presente Codice.

Art. 386. Qualora un membro dell'équipe sanitaria utilizzasse uno pseudonimo nel commentare questioni legate alla professione, è obbligato a notificare tale circostanza alle Associazioni professionali scientifiche e sindacali.

Art. 387. Ogni azione giornalistica nell'area della Salute-Comunità deve rispettare le regole previste per il consulto medico.

Art. 388. I membri dell'équipe sanitaria non devono consentire l'esibizione di atti medici in forma diretta o fotografati o filmati, ad eccezione dei casi di convenienza ai fini pedagogici oppure di divulgazione scientifica. Qualora fosse possibile identificare - attraverso l'esibizione dei documenti o della cartella clinica - la persona dell'assistito, sarà necessaria la previa autorizzazione per iscritto da parte dell'interessato.

Art. 389. L'informazione sullo stato di salute di un pubblico personaggio avente una malattia acuta o cronica deve essere trattata con riserva. In nessun caso può essere utilizzata questa circostanza nel beneficio personale dei membri dell' équipe sanitaria curante o del giornalismo in generale.

Art. 390. Il membro dell' équipe sanitaria dirigente di un centro o di un reparto sanitario è responsabile della qualità e del carattere prudentiale dell' informazione trasmessa ai mass media direttamente da lui oppure da un suo subalterno.

Art. 391. L' autorizzazione da parte dell' assistito per rivelare il segreto medico non obbliga i membri dell' équipe sanitaria a farlo. In ogni caso, questi sono obbligati a cercar di mantenere la fiducia nella confidenzialità medica.

Art. 392. Nessun membro dell' équipe sanitaria può effettuare consulti attraverso i mass media, poiché questa azione viola il segreto professionale, specie se si rivelano nomi, fotografie oppure dati sugli assistiti che diano luogo alla loro identificazione.